

Visto di conformità e compensazioni – I chiarimenti dell'AdE nella R.M. 57/E

5 Maggio 2017

A partire **dal 24 aprile 2017** le dichiarazioni presentate per accedere alla **compensazione** di **crediti** tributari **superiori a 5.000 euro** devono essere corredate dal **visto di conformità**.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella **R.M. 57/E del 4 maggio 2017**, che fa il punto sulle nuove regole, in tema di compensazione, introdotte dal DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva")[\[1\]](#).

Come noto, l'art. 3 di tale decreto, ha **ridotto** il **limite** dei **crediti** fiscali oltre il quale è **necessario** apporre il **visto di conformità**, da parte dei professionisti abilitati, al fine di accedere alla **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

In particolare, in tema di compensazione dei crediti tributari, viene previsto che, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA^[2], le relative **dichiarazioni** devono essere fornite del **visto di conformità** in presenza di **crediti** di importo **superiore a 5.000 euro** (rispetto all'originale limite fissato a 15.000 euro) .

In sostanza, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l'obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato, mediante atto di contestazione, con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi[\[3\]](#).

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E/2017, ha chiarito che le **nuove regole** si applicano per tutte le **dichiarazioni presentate** a partire **dal 24 aprile 2017** (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).

Inoltre, aggiunge l'Agenzia, alle **dichiarazioni** già **presentate entro il 23 aprile** scorso, continueranno ad applicarsi i limiti, meno stringenti, previsti dalla **previgente disciplina**.

In sostanza, i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse (per importi fino a 15.000 euro), non potranno essere scartate.

Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio Modello IVA 2017)[\[4\]](#), è necessario apporre il visto di conformità qualora il contribuente voglia compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Infine, si ricorda che il medesimo art. 3 del DL 50/2017, ha previsto, altresì, per i soggetti titolari di partita IVA, qualsiasi sia l'importo da compensare, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate[\[5\]](#).

[\[1\]](#)Cfr. ANCE *"Decreto Legge 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") - Misure fiscali"*- [ID n. 28348](#) del 27 aprile 2017.

^[2] _ Cfr. rispettivamente art. 1, co. 574, della legge 147/2013 (visto di conformità ai fini delle imposte dirette) ed art.10, co. 1, lett.a), del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009 (visto di conformità ai fini dell'IVA).

^[3] _ Atto di contestazione disciplinato ai sensi dell'art. 1, co. 421, della legge 311/2004.

[\[4\]](#)Come noto, fino al 29 maggio 2017 è possibile presentare il Modello IVA 2017, ovvero entro 90 giorni dal termine di ordinaria presentazione (28 febbraio 2017).

[\[5\]](#) Tale disposizione ha modificato l'art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006.

28454-R.M. 57-E del 4 maggio 2017.pdf [Apri](#)